



COMUNE DI TRIGGIANO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI PUBBLICI
ESERCIZI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN MODO
TEMPORANEO CON DEHORS

Sommario

- Art. 1 Oggetto, definizioni e tipologie
- Art. 2 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”
- Art. 3 Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors”
- Art. 4 Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende
- Art. 5 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “Dehors
- Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”
- Art. 7 Manutenzione degli elementi dei “dehors”
- Art. 8 Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga
- Art. 9 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”
- Art. 10 Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”
- Art. 11 Istanza e documentazione a corredo per il rilascio della concessione/autorizzazione
- Art.12 Manifestazioni temporanee – sagre e fiere
- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Verifiche e Trasmissioni concessioni
- Art. 15 Disposizioni di rinvio

ART. 1
OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", l'area e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne la durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio in generale o per attività di somministrazione alimenti e altre attività.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 365 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pedane;
- 3) elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio;
- 6) gazebo
- 7) "manufatti complessi stagionali"

5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.

ART. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. L'occupazione dovrà sempre garantire la fruizione degli spazi pubblici ai pedoni in genere e in particolare ai diversamente abili e ai genitori con bambini infanti, assicurando il passaggio per non meno di mt. 1,50, il transito e la deambulazione di carrozzelle e passeggini. L'occupazione non dovrà in alcun modo effettuarsi nello spazio attiguo a pubbliche panchine, al fine di garantire l'eventuale utilizzo a persone non avventrice degli esercizi concessionari.
3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare, non deve neppure minimamente occupare la sede della carreggiata stradale fatte salve le aree destinate a parcheggio dei veicoli, e comunque fatta salva ogni previa valutazione del Comando di P.M.. sulla compatibilità della installazione dei dehors con lo stato dei luoghi. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica verticale. L'occupazione deve inoltre garantire la fruizione dei pubblici spazi alle persone diversamente abili, garantendo che vengano lasciati liberi i passaggi a loro dedicati, laddove vi è stato l'abbattimento delle barriere architettoniche, e facendo in modo che le superfici lasciate sgombre siano idonee ad assicurarne la deambulazione, sia sui marciapiedi che nelle piazze.
4. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.

ART. 4

PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

ART. 5

LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di sospensione della concessione per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative ove insiste l'occupazione.

ART. 6

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, il Responsabile del servizio **Patrimonio** provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito da apposito regolamento comunale in materia.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico del titolare della concessione delle spese per eventuali danni derivanti dall'occupazione del suolo.

ART. 8

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore a 365 giorni.

2. Per gli anni successivi, qualora non siano mutati gli spazi richiesti, lo stato dei luoghi e degli arredi, deve essere prodotta una nuova istanza in bollo con l'indicazione del periodo, la conferma della documentazione prodotta nell'anno precedente già agli atti del SUAP e copia dell'avvenuto

pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento rifiuti, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste dal regolamento tributario comunale.

3. Con il rinnovo annuale delle concessioni, devono essere osservate le prescrizioni del presente regolamento e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dello stato dei luoghi a cui si riferisce l'occupazione di suolo pubblico entro i limiti richiesti.

5. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro quindici giorni dalla cessazione della concessione.

ART. 9

REVOCA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. Il Comando di P.L. vigilerà sul rispetto delle concessioni e delle prescrizioni che dovessero essere contenute nei medesimi atti abilitativi. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di pulizia dell'area, di manutenzione dei manufatti risultanti non in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) qualora vengano a mancare le condizioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;

e) qualora l'occupazione, per effetto di assembramento, determini disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti.

g) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 commi 2 e 3.

h) qualora successive modifiche alla viabilità o comunque sopravvenute esigenze legate alla necessità di evitare intralci o difficoltà di traffico, rendano opportuna la revoca, previa comunicazione all'interessato della concessione.

3. Nei casi previsti al comma precedente la concessione, potrà essere immediatamente sospesa per cinque giorni consecutivi e successivamente revocata per il non rispetto delle disposizioni regolamentari. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con il presente Regolamento si definiscono, nell'allegato "A", per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione.

ART.11

ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ciascun titolare o gestore di pubblico esercizio che intende occupare spazi ed aree pubbliche come definito all'art.1, del presente regolamento, dovrà presentare istanza on line tramite il SUAP del Comune di Triggiano, che previo controllo della documentazione a corredo, provvederà al rilascio della concessione nei termini di legge.

2. L'istanza dovrà contenere:

- l'indicazione delle generalità complete del richiedente;
- l'ubicazione esatta degli elementi indicati all'art.1, comma 4, del presente regolamento;
- il periodo per il quale viene richiesta la concessione del suolo pubblico;
- l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire;
- la presa visione del presente Regolamento, del Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e tariffe per il pagamento della relativa tassa di occupazione e smaltimento rifiuti.

3. All'istanza formulata come sopra, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dello spazio che si intende occupare, corredata da piantine in scala 1:50, formato pdf, con tutte le indicazioni in ordine alle modalità esecutive della delimitazione dell'area da occupare e gli elementi da utilizzare, **elaborata da un tecnico professionista abilitato**;
- elaborato grafico, in pdf, contenente piante quotate, prospetti e sezioni scala 1:100 con particolari costruttivi scala 1:25;
- idonea documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi ove si intende procedere all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- si impegna a presentare al Comune la dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità e il perfetto montaggio degli elementi e delle strutture, a garanzia della sicurezza e pubblica incolumità;
- l'impegno a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione di occupazione del suolo per il pagamento della TOSAP e della tassa rifiuti al momento del rilascio della concessione, e a esibire attestazione dell'avvenuto pagamento al medesimo ufficio. Si precisa, inoltre, che il solo pagamento della tosap in modo arbitrario da parte del titolare/gestore del pubblico esercizio, non sostituisce la preventiva concessione e quindi il titolare della concessione è soggetto a quanto stabilito dal successivo articolo 13.
- D.I.A. Sanitaria ASL/ BA – Dipartimento di Prevenzione - Ufficio territoriale di competenza;

L'esercizio di attività con dehors deve avere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere presenti servizi igienici destinati al pubblico, prevedendo almeno un servizio igienico sino ad un massimo di 30 posti a sedere, abilitato anche per i diversamente abili, escluso il caso in cui è presente un bagno pubblico nel raggio di 25 metri; almeno due servizi igienici, di cui uno abilitato anche per diversamente abili, superati i 30 posti e sino a 50 posti a sedere. In assenza di bagni dedicati in maniera esclusiva per il pubblico, la somministrazione di alimenti e bevande nei dehors non è consentita, fatta comunque salva la possibilità di occupare area pubblica con le strutture di cui all'allegato "A".

ART.12

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – SAGRE – FIERE

1. Nei casi di manifestazioni temporanee, sagre, fiere, feste patronali, possono essere autorizzate occupazioni temporanee di suolo pubblico in deroga alle prescrizioni del presente regolamento, purché venga prodotta almeno 15 giorni prima dell'evento, apposita istanza indirizzata al S.UA.P., con allegata D.I.A. Sanitaria ASL-BA, relativa allo svolgimento della manifestazione. L'istanza dovrà prevedere una relazione descrittiva e una planimetria che riporti nel dettaglio la delimitazione della zona e la collocazione degli stands o bancarelle.

2. Nei casi di cottura di cibi devono essere garantiti idonei sistemi di allontanamento dei vapori e dei fumi. Dovrà essere garantito un idoneo sistema di smaltimento differenziato dei rifiuti.

4. Gli organizzatori devono prevedere un congruo numero di servizi igienici (bagni chimici, bagni pubblici, bagni di esercizi pubblici asserviti alla manifestazione) in relazione alla densità di affollamento prevista.

ART. 13

SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico (marciapiedi, strade e vicoli) o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e dalle norme regolamentari comunali e nazionali in vigore.

ART. 14

VERIFICA E TRASMISSIONE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Il Comando di P.L. è incaricato ad eseguire costante e preventiva verifica delle occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e attività diverse privi di autorizzazione. Tutte le concessioni devono essere trasmesse al Comando di P.L., al Servizio urbanistico e al Servizio Tributi, per gli adempimenti di propria competenza. **E' obbligatorio esporre l'autorizzazione e/o concessione dei Dehors nell'esercizio pubblico.**

ART.15

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al d.lgs.

n. 285/1992 (Codice della Strada), al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e alle disposizioni regolamentari in materia urbanistica e edilizia vigenti

Allegato –A-

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE “DEHORS”

INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

La necessità di delineare le caratteristiche dei “Dehors” su tutto il territorio del Comune di Triggiano nasce dall'esigenza di uniformare ed omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni policrome e confusioni di stili .

Pertanto, i “Dehors” dovranno essere improntati alla massima semplicità, così come gli arredi ed ogni altro componente, al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante.

ELENCO STRUTTURE, MATERIALI E COLORI CONSENTITI

1. Gazebo.

La struttura verticale deve essere in legno bianco o di tinta naturale, di foggia semplice e lineare, coperto esclusivamente da teli di colore bianco naturale o panna, delimitato perimetralmente da assi in legno. Può essere addobbato con fiori o piante (non sintetiche) della vegetazione mediterranea prive di spine. L'eventuale utilizzo di strutture in **altro materiale** dovrà essere approvata dagli uffici competenti a mezzo di presentazione di apposita progettualità che specifichi forme, dimensioni e design nonché un approfondito studio, anche con l'ausilio di fotomontaggi, dell'inserimento armonico della struttura nel contesto circostante.

2. Ombrelloni.

Con supporto di legno colore naturale o impregnato con essenza noce o in ferro, preferibilmente a forma quadrata , con telo di copertura di colore bianco naturale o panna.

Le eventuali basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, legno o ferro. La proiezione dell'ombrellone aperto deve ricadere all'interno dell'area concessa.

- a) Ombrelloni e strutture tubolari leggeri con teli giornalmente removibili;
- b) Ombrelloni e strutture tubolari leggeri con teli per i quali è preclusa la removibilità giornaliera.

3. Cestini porta rifiuti e supporti menù.

Di disegno semplice, in legno naturale. Sono ammessi quelli in ferro battuto.

4. Vasi e fioriere.

Vasi in terracotta, legno, in pietra locale o in pvc, non commerciale, ma di perfetta imitazione dei vasi in terra naturale. Devono essere elementi modulari con base quadrata o circolare di altezza da terra non superiore a cm.0.60, stabili e mobili. Le piante non devono superare nell'insieme con la fioriera l'altezza di cm. 100 da terra, devono essere naturali e non sintetiche nonché prive di spine.

5. Tavoli e sedie.

Preferibilmente di legno colore naturale o tinto con essenza noce o bianco; in alternativa possono essere in vimini, ferro battuto anche con ripiano in ceramica decorata con colori tenui. Eventuali proposte di design moderno di materiali tecnologici, dovranno essere preventivamente autorizzate.

7. Pedane.

Le pedane devono essere realizzate in legno di colore naturale esclusivamente nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza. Le pedane devono essere poste ad una quota non superiore a cm 15 rispetto al piano stradale, salvo casi particolari, e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

8. Tende.

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando l'aspetto armonico edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi manufatti o altri eventuali elementi di facciata. Non potranno essere in ogni caso apposte su edifici sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D.L.vo 42/2004 s.m.i. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,70. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, di colore bianco naturale o panna, in tinta unita che si armonizzino con il fronte dell'edificio. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale.

9. Paraventi.

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari e di altezza massima da terra pari a cm.170; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro amovibilità. Le pannellature devono essere trasparenti **almeno mezza parte superiore.**

La struttura portante deve essere preferibilmente in ferro battuto. I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

10. Apparecchi d'illuminazione.

La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente; è vietato l'illuminamento che può produrre effetto di abbagliamento, la luce emessa deve essere di

intensità medio bassa, rigorosamente di colore bianco a luce calda. I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di ulteriori supporti. Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate alla semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana. Non è consentito l'utilizzo di ciotole e/o candele a cera posizionate sul pavimento.

11. Impianti di diffusione acustica.

In mancanza di specifica autorizzazione, nelle aree esterne è vietata la diffusione di musica, anche in sottofondo, per non arrecare disturbo al vicinato.

12. Stufe per esterni.

Le stufe per esterni dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, in ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

Prima della posa in opera di tali arredi si dovrà trasmettere agli uffici competenti, le schede tecniche e i depliant illustrativi.